

N. 02090/2008 REG.SEN.
N. 00507/2008 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 507 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

S.E.C.A.P. Spa, Tecnelit Spa, Idroerre Srl, Falcone F.Lli Srl, rappresentate e difese dagli avv. Marco Casavecchia, Carlo Merani, con domicilio eletto presso Carlo Merani in Torino, via Pietro Micca, 21; .

contro

Torino Nuova Economia Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Andrea Lanciani, Claudio Piacentini, con domicilio eletto presso Claudio Piacentini in Torino, corso Duca degli Abruzzi, 15;

nei confronti di

Zoppoli & Pulcher Costruzioni Generali Spa, rappresentata e difesa dall'avv. Teodosio Pafundi, con domicilio eletto presso Teodosio Pafundi in Torino, corso Re Umberto, 27;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del verbale noto nel suo contenuto essenziale ma di cui non è stata trasmessa ancora copia alle ricorrenti, in data 7 aprile 2008 con cui la Commissione Giudicatrice ha disposto l'esclusione dell'offerta tecnica dalla gara indetta da Torino Nuova Economia per l'affidamento dei lavori per la realizzazione del Centro del Design in Area Mirafiori di Torino e con la stessa Commissione ha redatto la graduatoria finale della gara d'appalto

nonché

di ogni altro presupposto, antecedente, conseguente e, comunque, connesso tra cui, in particolare, gli altri verbali della Commissione Giudicatrice di esame dell'offerta tecnica e il provvedimento, se nel frattempo intervenuto, di aggiudicazione definitiva della gara...

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Torino;

Relatore nell'Udienza pubblica del giorno 03/07/2008 il Referendario Avv. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale

Ritenuto necessario rinviare la decisione alla successiva Camera di Consiglio del 17.7.2008 previ ulteriori approfondimenti sul contenuto dell'offerta della ricorrente;

Visto l'esito della predetta Camera di Consiglio del 17.7.2008 cui la decisione è stata rinviata e udita la Relazione del medesimo Magistrato relatore;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Zoppoli & Pulcher Costruzioni Generali Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

1. Con bando di gara inviato alla G.U.C.E. in data 10.1.2008 la Torino Nuova Economia s.p.a, società pubblica dedicata alla riqualificazione dell'area "Mirafiori" di Trino indicava una procedura aperta per l'affidamento dei lavori di realizzazione del "Centro Design", complesso polifunzionale, nella predetta area, per un importo a base d'asta di circa € 18.000.000 oltre IVA.

La gara si basava su un progetto esecutivo ma si svolgeva secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prevedendosi al sotto - punto 5 al punto 6 del Disciplinare di gara, che contemplava l'attribuzione di 12 punti per il "valore tecnico dell'opera" a sua volta scomposto in altri sottoparametri che prevedevano, per quel che qui interessa, l'assegnazione di punti 3 per la "qualità isolamento termico acustico della

facciata a doppia pelle vetrata”.

Nella seduta riservata del 19.3.2008, conformemente all'art. 83, comma 4 del Codice dei contratti, la Commissione di gara ha elaborato i criteri motivazionali per l'attribuzione dei punteggi in rapporto ai criteri e sub – criteri già fissati nella legge di gara, stabilendo, per quanto di attinenza al caso all'esame, che avrebbe analizzato i valori migliorativi dei parametri dei singoli elementi “verificando che le modifiche proposte non comportino varianti (non ammesse ai sensi del par. II.1.9 del bando di gara) che richiedano una riprogettazione (totale o parziale) dell'opera con conseguente incremento dei tempi di esecuzione”.

Il seguito, nella seduta riservata del 3.4.2008 (doc. 9 produz. TNE) la Commissione, dopo aver esaminato l'offerta tecnica prodotta dalla costituenda ATI Secap S.p.A., Tecnelit S.p.A., Idroerre s.r.l. e Falcone Fratelli s.r.l, decideva di escluderla dalla gara, per le motivazioni di seguito partitamente scandagliate, ora riassumibili osservando che l'offerta stessa si configurava come variante in violazione del citato punto del bando di gara, come offerta plurima e condizionata (v. Verbale del 3.4.2008, Doc. 5 produz. Ricorrente).

Successivamente, in data 7.4.2008 la Commissione aggiudicava la commessa all'ATI Zoppoli & Pulcher S.p.A.

2. Insorgeva avverso la disposta esclusione nonché avverso il provvedimento di aggiudicazione, entrambi approvati dalla TNE con deliberazioni del 11 e 14.4.2008 (docc. 11 e 12 produz. TNE) l'ATI SECAP introducendo il presente gravame e successivamente anche dei motivi aggiunti notificati in data 29.5.2008 dolendosi sia della asserita violazione dell'art. 84 del Codice in materia di composizione della Commissione di aggiudicazione, sia del mancato rispetto dell'art. 133 del Codice per non avere la stazione appaltante aggiornato i prezzi posti a base d'asta al prezzario ufficiale di riferimento del 2007 vigente all'epoca di indizione della procedura concorsuale.

A sua volta la controinteressata interponeva ricorso incidentale, lamentando la mancata esclusione della ricorrente ATI non solo per le delineate anomalie dell'offerta tecnica, ma altresì per vizi del piano di gestione della commessa, documento parimenti allegato all'offerta tecnica.

Il ricorso principale si compone di un unico articolato motivo, con il quale l'ATI ricorrente deduce violazione del principio di massima partecipazione, violazione della lex specialis di gara, eccesso di potere per illogicità ed irrazionalità manifesta, nonché per carenza assoluta di presupposti.

Sostiene, in sintesi la deducente, che le motivazioni assunte a fondamento della disposta censurata esclusione non sarebbero condivisibili perché la stessa non avrebbe presentato affatto un'offerta in variante, bensì una mera miglioria tecnica, espressamente consentita dall'opzione della committente per il criterio di selezione ancorato sull'offerta economicamente più vantaggiosa, nel quale è insita la facoltà (o l'onere) per le concorrenti di presentare alla s.a. delle proposte migliorative rispetto alla soluzione ideata nel progetto esecutivo redatto dalla committenza. Corroborata la sua tesi difensiva la ricorrente

osservando che la sua offerta è ossequiosa del punto 16 del Disciplinare di gara, rientrando nel relativo range di oscillazione quanto ai valori da tale norma definiti relativamente all'isolamento termico ed acustico.

Conclude inoltre sul punto della natura di miglioria e non di variante della sua offerta, ricordando che nelle stesse premesse all'offerta tecnica aveva chiaramente espresso l'intenzione di dichiararsi disponibile ad eseguire comunque l'opera in osservanza dei "dettagli esecutivi di progetto" come fissati dal progetto esecutivo redatto dalla TNE, ovviamente per l'ipotesi in cui le migliorie suggerite e proposte non avessero incontrato il favore della S.A.

L'assunto giuridico di fondo della ricostruita impalcatura difensiva ruota intorno alla tesi secondo cui qualora un concorrente abbia presentato un'offerta tecnica non accettabile dalla committente, la proposta stessa non può essere sanzionata con l'esclusione dalla gara ma deve essere comunque fatta oggetto di valutazione, magari esitante con l'assegnazione di punteggio pari a zero, ove, come nella specie, il criterio di aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Ribatte inoltre che la sua proposta non sarebbe affatto condizionata, né plurima.

I motivi aggiunti e il ricorso incidentale sono stati più sopra ricapitolati.

All'Udienza camerale del 17.4.2008 dopo intensa discussione orale, la Sezione accoglieva l'incidente cautelare con l'Ordinanza n. 343 del 22.4.2008, ampiamente motivata.

Sull'appello avverso la stessa il Consiglio di Stato confermava la decisione sia in considerazione della imminente discussione del merito del gravame, sia esortando la Sezione procedere ad un riesame delle ragioni poste a fondamento dell'accoglimento della sospensiva.

Pervenuto l'affare alla pubblica Udienza del 3.7.2008, sulla discussione delle parti e la Relazione del Referendario Avv. Alfonso Graziano, dopo approfondito esame il Collegio decideva di rinviare il pronunciamento di merito a un successivo esame da compiersi alla successiva Camera di Consiglio del 17.7.2008, nella quale dopo ulteriore disamina dei documenti e sulla scorta della nuova Relazione del Referendario Alfonso Graziano, il Collegio perveniva alla seguente decisione.

DIRITTO

1. Il gravame è affidato ad un unico esteso motivo, con il quale l'ATI ricorrente lamenta la violazione del principio di massima partecipazione, della lex specialis di gara, eccesso di potere per illogicità ed irrazionalità manifesta, nonché per carenza assoluta di presupposti.

Afferma, in sintesi, che le ragioni poste a fondamento della disposta censurata

esclusione non sarebbero condivisibili perché non avrebbe presentato affatto un'offerta in variante, bensì una mera miglioria tecnica, espressamente consentita dalla scelta della stazione appaltante per il criterio di selezione fondato sull'offerta economicamente più vantaggiosa, nel quale è insita la facoltà (o l'onere) per le concorrenti di presentare alla S.A. delle proposte migliorative rispetto alla soluzione ideata nel progetto esecutivo redatto dalla committenza.

Suffraga la sua tesi difensiva la ricorrente evidenziando che la sua offerta rispetta il punto 16 del Disciplinare di gara, ponendosi nel relativo range di oscillazione quanto ai valori ivi previsti relativamente all'isolamento termico ed acustico.

Attribuisce la deducente il carattere di miglioria e non di variante alla sua offerta, esponendo che nelle stesse premesse all'offerta tecnica aveva chiaramente espresso l'intenzione di era dichiarata disponibile ad eseguire comunque l'opera in osservanza dei "dettagli esecutivi di progetto" come fissati dal progetto esecutivo redatto dalla TNE, ovviamente per l'ipotesi in cui le migliorie suggerite e proposte non avessero incontrato il favore della S.A.

Il punto notale della tesi difensiva dell'ATI Secap poggia sull'assunto secondo cui qualora un concorrente abbia presentato un'offerta tecnica non accettabile dalla committente, la proposta non può essere esclusa dalla gara ma deve essere comunque fatta oggetto di valutazione, assegnandosi ad essa, al limite, anche un punteggio pari a zero, qualora, come nella specie, il criterio di aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Osserva inoltre che la sua proposta non sarebbe affatto condizionata, né plurima.

2. 1. Il Collegio, a prescindere dall'invito al riesame della decisione assunta in sede cautelare espresso dal Consiglio di Stato con l'Ordinanza del 27.5.2008, ha proceduto ad approfondita disamina dei contenuti dell'offerta tecnica presentata dall'ATI ricorrente in sede di gara, onde appurare se meriti piena condivisione la tesi della ricorrente, secondo la quale la proposta contrattuale non sarebbe condizionata, né plurima, né integrante una variante piuttosto che una mera miglioria.

Orbene, l'ordine espositivo delle argomentazioni poste dalla Commissione di gara a base dell'esclusione principia dall'iscrizione all'offerta della ricorrente della qualità di variante, dipoi attribuendo altresì la natura di offerta condizionata ed, infine, plurima alla proposta tecnica dell'ATI ricorrente (Verbale del 3.7.2008, pagg. 3-5, Doc. 5 produzione ricorrente). Ne consegue che ove il Collegio ravvisi la fondatezza della prima caratteristica ascritta all'offerta in questione, attesa la rilevanza di siffatto ritenuto carattere nella proposta dell'ATI ricorrente, si potrà ritenere adeguatamente motivato e fondato l'impugnato provvedimento di esclusione, potendo prescindersi dall'appurare la fondatezza delle successive attribuite qualità di offerta condizionata e plurima.

Al riguardo il Collegio non può omettere di considerare che nel provvedimento impugnato la Commissione dà atto che l'offerta dell'ATI Secap "prevede un incremento dello spessore dell'intercapedine sino a creare un passo d'uomo e l'eliminazione della quasi totalità delle aperture sulla parete vetrata interna". L'indicato aumento di spessore dell'intercapedine e la rilevata eliminazione di quasi tutte le aperture sulla parete vetrata interna, determina poi, come evidenziato dalla Commissione, una ricaduta strutturale sui telai portanti la facciata, in quanto la stessa offerta tecnica esclusa, come evidenziato dalla Commissione, afferma che "ciò comporta un ridimensionamento strutturale dei telai portanti la facciata" (Verbale del 3.7.2008, pagg. 3-4).

Siffatto ridimensionamento strutturale dei telai a parere della Commissione produce "significative ricadute in termini di calcolazioni strutturali e connessa riprogettazione, non compatibili con la tempistica imposta alla società appaltante dal Docup U.E. e con la logica del progetto esecutivo". Inoltre, prosegue ancora l'organo tecnico della stazione appaltante, "tale incremento richiederebbe, peraltro, la ridefinizione delle stratigrafie e degli spessori di tutte le pareti opache di tamponamento che in sede di progetto erano previste in <allineamento> con la parete vetrata originaria, ovvero una ridefinizione dei "fili fissi" (strutturali ed architettonici) dell'intero edificio".

2.2. Emerge dunque dalle riportate analisi dei contenuti dell'offerta della ricorrente, effettuate con giudizio approfondito e congruamente motivato dalla Commissione di gara, organo tecnico della stazione appaltante, un quadro che fa trasparire un carattere di non marginalità delle modifiche apportate dalla proposta dell'ATI ricorrente rispetto all'opera prevista nel progetto esecutivo.

Appare cioè che le deviazioni dallo schema strutturale progettuale predisposto e messo in gara dalla committente, non si arrestano ad uno stadio superficiale e secondario, ma involgono aspetti strutturali, investendo il "ridimensionamento strutturale dei telai portanti la facciata", circostanza ammessa dalla stessa ricorrente nella propria offerta. Siffatto ridimensionamento, a giudizio della Commissione comporta significative ricadute "in termini di calcolazioni strutturali e connessa riprogettazione, non compatibili con la tempistica imposta dal Docup".

2.3. Sembra dunque che alla base della pronunciata esclusione sussistano ragioni tecniche di non trascurabile rilievo, ancorate, in punto di fatto, alla ritenuta natura di variante sostanziale o strutturale dell'offerta dell'ATI Secap e in punto di diritto alla espressa previsione di cui al par. II, punto 1.9 del Bando che dichiaratamente sanciva la non ammissibilità delle varianti.

Deve ora il Collegio interrogarsi sul quesito se il giudizio della Commissione appuntato intorno alla qualificazione dell'offerta della Secap in termini di variante presti il fianco a censure quanto a logicità, razionalità e coerenza.

Non può infatti sottacere il Collegio che di fronte a giudizi di natura tecnica condotti dagli organi a ciò deputati delle Amministrazioni, questo Giudice ha armi spuntate sul piano del suo possibile sindacato, essendo costante l'insegnamento della giurisprudenza, a stare al quale i giudizi formulati dalle

commissioni di gara negli appalti si sottraggono al sindacato del giudice amministrativo, se non travalicano i tradizionali confini della illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti, afferendo a valutazioni connotate da discrezionalità tipicamente tecnica.

Il T.A.R. centrale ha infatti di recente precisato che “il giudizio espresso da una Commissione giudicatrice costituisce esercizio di discrezionalità tecnica e in quanto tale è sindacabile in sede di legittimità solo se, *ictu oculi*, risulti viziato da una manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti, figure sintomatiche dell'eccesso di potere, il cui onere della prova incombe su chi ne deduce l'esistenza” (T.A.R. Lazio - Roma, Sez. I, 1 febbraio 2007, n. 763) godendo la commissione “di ampi margini di discrezionalità, implicanti giudizi di ordine tecnico sindacabili in sede di legittimità solo in presenza di evidenti vizi di logicità” (T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III, 27 marzo 2006, n. 2116).

L'indirizzo del Giudice d'appello è poi ancor più netto, avendo statuito che “non sono sindacabili, in sede di legittimità, le valutazioni tecniche della commissione giudicatrice di una gara d'appalto” (Consiglio Stato, Sez. VI, 21 febbraio 2006, n. 705).

Trasportando i delineati principi nel caso che ne occupa deve la Sezione rilevare come le valutazioni formulate dalla Commissione nel verbale impugnato appaia nel complesso convincente e ben organata, traendo dalla stessa ammissione della ricorrente, enucleata dall'illustrazione della sua offerta, secondo la quale l'idea progettuale della creazione di un'intercapedine atta a consentire il passaggio dell'uomo e l'eliminazione della quasi totalità delle aperture sulla parete vetrata interna determinerebbe un ridimensionamento strutturale dei telai portanti la facciata, la conseguenza della necessità di ricadute in termini di calcoli strutturali e connessa riprogettazione, evenienze dichiarate incompatibili con la tempistica connessa al finanziamento comunitario che assiste l'opera.

L'organo tecnico della s.a ha poi ulteriormente osservato che l'illustrato incremento richiederebbe “la ridefinizione delle stratigrafie e degli spessori di tutte le pareti opache di tamponamento (...) ovvero una ridefinizione del “fili fissi” (strutturali ed architettonici) relativamente all'intero edificio”.

Ritiene dunque il Collegio, a seguito dell'approfondita disamina propria della presente fase di giudizio, che la valutazione della Commissione sia marcatamente tecnica, esulante dalle cognizioni di base che può possedere un magistrato, per impingere conseguentemente direttamente nel merito.

Non pare, correlativamente, che rispetto alla riflessione della Commissione si profilino aspetti di illogicità e travisamento del fatto, nei cui soli ristretti ambiti è consentito a questo Giudice, anche mediante l'ausilio di una CTU, compiere un sindacato della discrezionalità tecnica dell'Amministrazione, anche nella versione c.d. forte o intrinseca che si sta viepiù facendo strada nei nuovi orientamenti della giurisprudenza.

3. Pur tuttavia la Sezione ritiene opportuno non arrestarsi alla delibazione di logicità e congruenza della motivazione fornita dalla Commissione di gara e che sia opportuno effettuare, nei limiti delle cognizioni dell'uomo medio, un sindacato più diffuso e penetrante, in linea con gli orientamenti che del 1999 in poi si stanno delineando in giurisprudenza all'insegna del c.d. sindacato forte della di-screzionalità.

All'uopo il Collegio procede all'esame dell'offerta tecnica presentata dall'ATI ricorrente, onde ac-clearare se le conclusioni sopra delineate a cui è pervenuta la Commissione, trovino conforto ictu oculi nella stessa rappresentazione che la ricorrente ha condotto della sua proposta progettuale e, in particolare, al fine di indagare se è dato o meno cogliere degli elementi concettuali che inducono ad opinare nel senso della natura di offerta in variante.

Orbene, esaminando l'Offerta tecnica (doc. 4 di parte ricorrente) alla pag. 9 si rinviene che le "migliorie strutturali" proposte si ripercuotono anzitutto sui solai, prevedendosi "la sostituzione delle lastre pradellas con lamiera grecate di tipo Hi Bond" e l'eliminazione di "tutti i puntellamenti prov-visionali" attraverso "la modifica del passo delle travi secondarie; dagli attuali 5 m a 3,33 m, inse-rendo una trave secondaria ogni 2 moduli".

E' dunque evidente che viene alterata e modificata la tecnica di costruzione dei solai, eliminandosi tutti i puntellamenti e modificando il passo delle travi secondarie, che va dai 5 ai 3,33 mt, con l'inserimento di una trave secondaria.

Si è al cospetto quindi di una modifica strutturale rispetto al progetto, per quanto attiene alla tecnica realizzativa dei solai.

Ma la variazione non interessa solo i solai, investendo anche i pilastri, proponendosi da parte dell'ATI ricorrente, "di integrare le colonne metalliche previste a progetto, con un getto interno di cls armato" (Offerta tecnica ATI Secap., pag.10).

I pilastri vengono, pertanto, prefigurati con un'iniezione di calcestruzzo all'interno delle colonne metalliche previste nel progetto predisposto dalla committente. Ora, a prescindere dalla maggiore o minore funzionalità di una siffatta modifica, quel che rileva è che la stessa si presenti come una va-riazione, e di tipo strutturale, rispetto all'idea progettuale dell'Amministrazione.

Rimarca inoltre il Collegio un dato formale di non trascurabile rilievo esegetico nell'opera di inter-pretazione delle modifiche e della loro natura, proposte dalla ricorrente

Invero, in apertura del paragrafo B.3.1 "Migliorie strutturali", l'ATI chiarisce che "si ritiene di pro-porre alla committenza le sotto esposte varianti" che a suo dire sarebbero giustificabili per una serie di illustrati motivi.

Ebbene, a fronte di una chiara ammissione proveniente dalla stessa ricorrente, che palesemente ri-conosce che le migliorie proposte sono "varianti", non resta

che confrontare siffatta dichiarazione confessoria, con il dato normativo costituito dalla previsione del riportato part. II.1.9 del Bando di gara. La norma della *lex specialis* applicata dalla Commissione non dà adito a soverchi dubbi e non si presta a opinabili interpretazioni, statuendo che le varianti non sono ammesse.

E, peraltro, vero che siffatta previsione di non ammissione non è presidiata dalla sanzione dell'esclusione dalla gara.

Deve tuttavia la Sezione parimenti osservare che anche sul piano della logica formale una previsione di non ammissibilità equivale ad una sanzione di esclusione.

Inutiliter data sarebbe infatti l'espressa previsione di non ammissione di varianti se in caso di violazione di tale divieto la Commissione non potesse o non dovesse procedere ad escludere l'impresa che abbia infranto tale divieto. La norma sarebbe quindi *tamquam non esset*.

Reputa al riguardo la Sezione che non è di ostacolo alla suesposta conclusione circa la legittimità dell'esclusione la sentenza n. 4100/2007 del T.A.R. Lazio – Roma, Sezione II. Tale decisione, pure adottata dal Collegio in sede cautelare, tuttavia, a ben scandagliare la parte motiva, si limita a dichiarare ben motivata la decisione della commissione che anziché escludere un'impresa che aveva presentato un'offerta in variante a fronte di una clausola della legge di gara che espressamente dichiarava non ammesse le varianti, ha attribuito ad essa un punteggio. Il TAR non ha ritenuto che non si possa escludere una simile offerta, ma ha giudicato incensurabile l'operato della Commissione (che aveva attribuito il punteggio) "in considerazione della espressa indicazione, nei verbali della stessa Commissione, delle ragioni sottese alla attribuzione dei punteggi" (pag. 5 sent. cit.). Era, cioè, dedotta dalla ricorrente la carenza di motivazione nell'attribuzione dei punteggi alle controinteressate e il Tribunale ha invece ritenuto assistita da idonea motivazione tale opzione della Commissione.

Viceversa, nel caso all'esame del Collegio, si verte in materia di violazione della legge di gara nella parte in cui dichiara non ammesse le varianti.

E la conseguenza dell'appurata natura di variante nell'offerta dell'ATI ricorrente, non può che essere quella espulsiva, non essendo consentito individuare margini di diversa interpretazione di una disposizione che si atteggia a tassativa, pena la sua stessa utilità precettiva.

In conclusione, il provvedimento va ritenuto adeguatamente e congruamente motivato nella parte in cui esclude l'ATI ricorrente dalla gara per infrazione della norma del bando di gara che sanciva la non ammissione di varianti.

Le censure di cui si compone l'unico motivo di gravame non appaiono dunque persuasive e vanno conseguentemente disattese.

4. Lo scrutinio di legittimità dell'esclusione per il rilevato carattere di variante

dell'offerta della ricorrenti esime il Collegio dall'indagare se l'offerta de qua era da giudicare condizionata o plurima, essendo sufficiente a legittimare l'esclusione il primo argomento di cui si compone la motivazione de provvedimento gravato.

Il ricorso principale va pertanto respinto, conseguendone correlativamente la declaratoria di impro-cedibilità del ricorso incidentale, atteso che con tale mezzo la controinteressata mirava a censurare la mancata esclusione delle ricorrenti per altri motivi, afferenti al piano gestione commessa.

Va da sé, infatti, che nessuna utilità deriverebbe alle controinteressate dall'accoglimento eventuale del gravame incidentale, posto che va respinto il ricorso volto all'annullamento della loro esclusione, la quale rimane ferma e valida per effetto della reiezione del ricorso principale.

5. Quanto ai motivi aggiunti proposti dalle ricorrenti e incentrati sulla asserita violazione dell'art. 84 del Codice in materia di regolare composizione della Commissione di gara, nonché sulla pretesa violazione dell'art. 133 del Codice per avere la committente espletato la gara assumendo a base dei prezzi di riferimento il prezzario ufficiale del 2005 in luogo di quello del 2007 vigente al momento della gara, il Collegio deve pronunciare due distinti capi di sentenza.

6.1. Relativamente al primo, con il quale l'ATI deducente lamenta la violazione del comma 3, che stabilisce che la presidenza della Commissione sia affidata di norma ad un dirigente della stazione appaltante e in caso di mancanza in organico da un funzionario della s.a. con funzioni apicali, norma violata in quanto tutti i componenti della commissione sono funzionari dipendenti delle amministrazioni locali ma nessuno della Torino Nuova Economia, stazione appaltante, il Collegio osserva che l'invocata norma disciplina la composizione delle commissioni di gara delle stazioni appaltanti qualificabili propriamente come enti pubblici ad ordinamento tradizionale, ricalcando l'omologa norma del T.U di cui al d.lgs.n. 267/2000 che prescrive che ai dirigenti sono affidate le funzioni di presidenti delle commissioni di gara e di concorso.

Ma nel caso all'esame si è al cospetto non di un'Amministrazione tradizionale, bensì di una società di scopo, organismo di diritto pubblico, costituita da enti pubblici territoriali gravitanti nella Regione Piemonte. Per tale ragione, essendo la stazione appaltante ente strumentale degli enti territoriali che la compongono e non avendo d'altronde, un organico strutturato secondo le impostazioni pubblicistiche, nulla vieta che la commissione di gara sia composta da funzionari degli enti territoriali costituenti il capitale sociale della società.

Quel che rileva, a parere del Collegio, è che i componenti del seggio di gara posseggano le qualifiche definite dall'art. 83, comma 3, la cui ratio va correttamente individuata nell'esigenza di garantire l'interesse pubblico a che i componenti dei seggi di gara siano persone dotate di adeguata competenza e collocate ai vertici dell'organizzazione amministrativa dell'ente o degli enti che identificano la stazione appaltante.

Ne consegue che è sufficiente che la presidenza della commissione sia assunta

da un soggetto che rivesta la qualifica di dirigente; ed in tal senso la presenza dell'Arch. Bruna Cavaglia, Dirigente del Settore Infrastrutture del Comune di Torino realizza il delineato interesse e pone al riparo la composizione della commissione de qua da censure di violazione dell'art. 84, comma 3 del Codice, norma che va adattata alla peculiare natura della stazione appaltante in quanto non ente pubblico tradizionale ma società di scopo, deputata alla realizzazione di opere ed infrastrutture di interesse pubblico.

La censura è dunque priva di pregio e va disattesa.

6.2. Relativamente poi al secondo motivo aggiunto sopra richiamato si impone una declaratoria in rito, posto che la relativa doglianza è prospettabile solo da chi rivesta una posizione soggettiva qualificata e differenziata rispetto alla generalità delle imprese del settore, dal momento che mira a colpire la formulazione dei prezzi di gara e, cioè, un aspetto della procedura che postula la legittima partecipazione alla stessa.

Ne discende che si deve pronunciare l'inammissibilità della censura per difetto di legittimazione, derivante dalla dichiarazione della legittimità della esclusione dalla gara dell'ATI ricorrente.

Le spese, stante la delicatezza delle questioni affrontate, possono, a parere del Collegio, essere integralmente compensate tra le costituite parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Prima Sezione, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe e relativi motivi aggiunti e sul ricorso incidentale:

Respinge il ricorso principale.

Respinge i motivi aggiunti e in parte li dichiara inammissibili.

Dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso incidentale.

Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del giorno 17/07/2008 con l'intervento dei Magistrati:

Franco Bianchi, Presidente, Estensore

Ivo Correale, Primo Referendario

Alfonso Graziano, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/09/2008

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO